


Nr. 3578/2025 Reg. Sent

Nr. 1252/2025 RG DID

Nr. 3946/2025 RG NR



DEPOSITATA IN DATA 14/01/2026  
LA SENTENZA N. 3578 DEL 21/10/2025  
CORNAIOLI MARGHERITA  
19/01/2026 09:04

## TRIBUNALE DI FOGGIA Prima Sezione Penale

### ----- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice **dott. Pierluigi Minieri**, all'udienza del **21.10.25**, alla presenza del V.P.O. **dott. Nicola Deletteriis** e del cancelliere esperto **dott.ssa Annarita Tucci**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

**SANTAMARINA Adele**, nata in data 13.08.1952, a Taranto, ivi residente, alla via Niccolò Macchiavelli, Edificio 45 – sottoposta ad obbligo di dimora per questa causa, già presente oggi non comparsa;  
difeso di fiducia dall'**avv. Luigi Marinelli**, assente e sostituito per delega orale dall'**avv. Vincenzo Maizzi**;

### IMPUTATA

*“A) del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, deteneva occultate sulla sua persona, e precisamente tra la panciera e gli slip, diverse tipologie di sostanza stupefacente, segnatamente un involucro contenente 20,88 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo pari a grammi 170,83 circa. Sostanze che, considerato il quantitativo, la diversa tipologia e le modalità di occultamento non erano destinate ad uso esclusivamente personale.*

*In Foggia il 29.04.2025.*

*Recidiva”.*

### Conclusioni delle parti:

**P.M.:** previa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

**Difesa:** assoluzione; in subordine, previa riqualificazione nella fattispecie di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/90, minimo della pena con benefici di legge e con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla pubblicazione della sentenza.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'imputata SANTAMARINA Adele era presentata direttamente davanti al giudice del dibattimento di questo Tribunale all'udienza del 30.04.2025, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, essendo stata arrestata in data 29.04.2025 dagli agenti di p.g. (in servizio presso il Reparto di Polizia Penitenziaria di Foggia) per il reato in rubrica ascritte.

In tale sede, si dava lettura della contestazione formulata dal P.M. e si acquisiva ai fini della convalida, su consenso delle parti e con domande a precisazione all'operante Rosella Santoro, il verbale di arresto dell'imputata; quest'ultima dichiarava le proprie generalità e si sottoponeva ad esame.

Il P.M. chiedeva, quindi, la convalida dell'arresto, alla quale il difensore non si opponeva; in considerazione della sussistenza dei presupposti di legge e del rispetto dei termini di presentazione dell'imputata, si convalidava l'arresto; stante, inoltre, la richiesta avanzata dal P.M. sul piano cautelare, si applicava alla stessa la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza (come da relativa ordinanza).

Si procedeva, quindi, al contestuale giudizio direttissimo e l'imputata – ritualmente avvisata della facoltà di chiedere un termine a difesa ovvero la definizione del procedimento mediante rito alternativo – chiedeva, per mezzo del suo legale, un termine a difesa.

Dopo un mero rinvio, disposto su istanza della difesa (e con sospensione del corso della prescrizione), in data 21.10.2025 il difensore, munito di procura speciale, chiedeva definirsi il giudizio nelle forme del rito abbreviato; pertanto, disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo del P.M., si invitavano le parti a formulare le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e, all'esito della camera di consiglio, si decideva come da dispositivo che veniva reso pubblico mediante lettura in udienza.

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

In virtù delle risultanze probatorie acquisite ai fini della decisione, deve ritenersi dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del reato di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90 – così riqualificata, per le ragioni che si esporranno, la fattispecie di cui al capo di imputazione – e la penale responsabilità dell'imputata SANTAMARINA Adele in ordine allo stesso.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

L'ipotesi accusatoria (pur riqualificata nei termini indicati) ha, infatti, trovato pieno e inequivocabile riscontro negli atti di indagine e, in particolare, in quanto riportato nel verbale di arresto in flagranza di reato, nel verbale di perquisizione e sequestro e negli esiti dell'accertamento tecnico compiuto dal L.A.S.S.; sulla scorta di tali elementi probatori – utilizzabili ai fini della decisione in ragione del rito scelto dalla difesa –, è, quindi, possibile ricostruire con certezza, nei seguenti termini, i fatti di cui al capo d'imputazione.

In data 29.04.25, gli agenti di p.g. (in servizio presso la Casa Circondariale di Foggia), nel corso di una operazione diretta alla prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno della menzionata Casa Circondariale, effettuavano, con l'ausilio di un'unità cinofila, un controllo nei confronti dei soggetti presenti per i colloqui con i detenuti.

Ebbene, durante tali operazioni, il cane antidroga "Asia" segnalava, mediante diverse "raspate" in corrispondenza del basso ventre, la SANTAMARINA (ivi presente per effettuare un colloquio con il nipote Bello Luigi, in atti generalizzato). In ragione di tale circostanza, gli operanti decidevano di sottoporre a perquisizione la SANTAMARINA; tale atto investigativo dava, quindi, esito positivo, atteso che la prevenuta, appresa l'intenzione degli agenti, consegnava loro due involucri di forma rettangolare, sigillati con nastro adesivo e avvolti con della carta, occultati tra la panciera e gli slip.

All'interno di tali involucri, gli operanti rinvenivano due pacchetti di sigarette (recanti le scritte "Chesterfield" e "John Player Special") avvolti con pellicola trasparente impolverata di pepe macinato, ove erano custoditi i seguenti quantitativi di sostanze stupefacenti, come emerso dalle analisi tecniche effettuate successivamente dal LASS: un involucro di polietilene bianco a forma di "cipollina" contenente stupefacente del tipo cocaina e del peso netto di 19,4 grammi circa; un involucro di polietilene trasparente contenente stupefacente del tipo hashish e del peso netto di 93,7 grammi circa; un involucro di polietilene trasparente contenente stupefacente del tipo hashish e del peso netto di 72,1 grammi circa.

In ragione delle descritte circostanze, la SANTAMARINA era, quindi, tratta in arresto per il delitto di cui al capo di imputazione.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

Così ricostruita la vicenda in esame, può affermarsi che nessun dubbio residua in ordine alla sussistenza, in tutti i suoi elementi costitutivi, del reato di detenzione per uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti – con le precisazioni che si esporranno – e all'ascrivibilità dello stesso all'imputata.

In particolare, quanto alla natura di stupefacente e all'efficacia drogante della sostanza sequestrata, le stesse possono ritenersi – inequivocabilmente – provate in virtù degli esiti delle analisi effettuate sulla stessa dal L.A.S.S. (utilizzabili ai fini della decisione in virtù del rito scelto dalla difesa), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione del relativo carattere di accertamento tecnico e dell'assenza di elementi istruttori di segno contrario.

Nello specifico, quindi, può affermarsi che l'imputata – come detto – deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, nello specifico: un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto complessivo di circa 19,4 grammi; un involucro contenente una "tavoletta" di sostanza stupefacente di tipo hashish, del peso netto complessivo di circa 93,7 grammi; un involucro contenente altra "tavoletta" di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso netto complessivo di circa 72,1 grammi.

Per ciò che concerne, invece, la prova dell'ascrivibilità della condotta detentiva in contestazione all'imputata, tale elemento emerge con chiarezza – e in modo incontrovertibile – dalla dinamica dei fatti riportata dagli operanti nel verbale di arresto e da quanto indicato in quello di perquisizione e sequestro. In tali verbali, infatti, gli agenti di p.g. – della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare per la precisione, completezza e completezza di quanto ivi riportato e per la qualifica di pubblici ufficiali rivestita dagli stessi, che lascia presupporre la mancanza di un interesse privato all'esito del processo – riferivano che, su segnalazione del cane antidroga, avevano sottoposto a perquisizione la SANTAMARINA, così rinvenendo, occultata tra la panciera e gli slip indossati dalla stessa, gli involucri contenenti le menzionate sostanze stupefacenti.

A ciò si aggiunga, che, come precisato dall'operante nel corso dell'udienza di convalida, era stata la stessa imputata a consegnare la sostanza nel corso delle operazioni di perquisizione.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

Deve poi osservarsi che tali risultanze probatorie non sono state in alcun modo smentite da una diversa ricostruzione dei fatti, che non emerge dagli atti e non è stata fornita in modo credibile dall'imputata, e convergono, quindi, nel senso prospettato dall'ipotesi accusatoria.

Sul punto, è opportuno rilevare che – in sede di convalida dell'arresto – la SANTAMARINA ha sostenuto di non sapere che all'interno dei due pacchetti, consegnati agli operanti durante la perquisizione, vi fosse della sostanza stupefacente.

In particolare, l'imputata ha riferito che i due pacchetti le erano stati consegnati la sera del 28.04.2025, in Taranto, da un ragazzo sconosciuto, di circa quindici o sedici anni; questi le aveva detto che all'interno vi erano delle sigarette elettroniche e le aveva chiesto di portarle in carcere durante il colloquio (con suo nipote Bello Luigi), raccomandandosi di nasconderle poiché non era consentito introdurre tali oggetti nella Casa Circondariale. L'imputata, inoltre, ha precisato che su tali pacchetti in effetti vi era scritto "sigarette elettroniche".

Orbene, così sintetizzato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla SANTAMARINA, deve rilevarsi come le stesse risultino estremamente generiche, poco lineari, non sufficientemente circostanziate e complessivamente del tutto inverosimili.

In tal senso, deve osservarsi che non può ritenersi credibile che l'imputata, avvicinata da uno sconosciuto, abbia acconsentito alla sua richiesta (di portare all'interno dell'istituto penitenziario i due pacchetti), così esponendosi ad un rischio (essendo la stessa consapevole del fatto di doverli occultare accuratamente poiché non avrebbe potuto introdurli in carcere), senza porsi alcuna riserva, senza essere portatrice di alcun interesse (avendo, peraltro, sostenuto che il ragazzo non le aveva neppure detto di consegnare i pacchetti al nipote) e, comunque, senza assumere dal suo interlocutore alcuna informazione. La SANTAMARINA, infatti, ha sostenuto di non aver chiesto al ragazzo chi fosse o perché si fosse rivolto proprio a lei e di non essersi neppure informata sulla persona a cui avrebbe dovuto consegnare i due pacchetti. Tale ultima circostanza risulta del tutto inverosimile, atteso che non può ritenersi credibile che l'imputata, in occasione del colloquio con il nipote, aveva portato con sé i due pacchetti, preoccupandosi di occultarli (per evitare di essere scoperta,) senza



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

sapere a chi avrebbe dovuto consegnarli.

Quanto, poi, al contenuto di tali pacchetti, alla luce dei già esposti profili di evidente inattendibilità della versione sostenuta dalla SANTAMARINA, deve osservarsi come non credibile risulta anche la circostanza per la quale la stessa non fosse consapevole che all'interno di essi vi fosse della sostanza stupefacente, ritenendo che dentro, di contro, vi fossero solo sigarette elettroniche. Al riguardo, pur considerato il fatto che su tali involucri vi era riportata la scritta "sigarette" e "liquido per sigarette elettroniche", deve osservarsi che dalle stesse modalità di confezionamento – così come descritte nel verbale di perquisizione e di sequestro – poteva desumersi, con assoluta evidenza, che si trattava di pacchetti impiegati per occultare all'interno dell'altro.

Del resto, deve pure evidenziarsi che le dichiarazioni rese dall'imputata – oltre a risultate intrinsecamente non attendibili – non hanno trovato alcun utile elemento di riscontro estrinseco, idoneo a corroborarne la veridicità, e devono, quindi, ritenersi assolutamente inidonee a porre in dubbio la riportata ricostruzione degli eventi e la piena consapevolezza da parte della predetta del reale contenuto degli involucri da lei occultati.

Pertanto, ricostruita nei termini in precedenza indicati la vicenda in esame, chiarite le ragioni per le quali il contenuto degli atti di indagine deve essere ritenuto incontrovertibile ed espone le ragioni per le quali la tesi sostenuta dall'imputata risulta evidentemente inattendibile, può ritenersi dimostrata, in modo incontrovertibile, non solo l'ascrivibilità della detenzione dei quantitativi di stupefacente sottoposti a sequestro all'imputata SANTAMARINA Adele, ma anche la piena consapevolezza della stessa; l'imputata, infatti, evidentemente consapevole del fatto che all'interno dei due pacchetti (accuratamente confezionati e occultati sulla sua persona) vi era della sostanza stupefacente, li aveva portati con sé presso l'istituto penitenziario, con l'evidente fine di consegnarli, approfittando del colloquio, al nipote (che si trovava ivi ristretto).

Tanto chiarito, deve poi affermarsi che, in virtù di una valutazione globale delle concrete modalità e circostanze del fatto, risulta ampiamente dimostrata anche la finalità di "spaccio" – o, comunque, la destinazione ad un uso non esclusivamente personale – sottesa alla detenzione della sostanza stupefacente realizzata dalla



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

predetta.

In tal senso, depongono, infatti, chiaramente le concrete circostanze del fatto, le modalità di presentazione e di occultamento dello stupefacente, il dato ponderale e le considerazioni di ordine logico che si esporranno.

Sul punto, è opportuno preliminarmente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, allorché ha affermato che *"in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione"* (Cass. 46610/14).

Pertanto, sulla scorta di tale orientamento, deve evidenziarsi che la sostanza stupefacente posta in sequestro era suddivisa in tre involucri, opportunamente confezionati e poi occultati dalla SANTAMARINA sotto ai propri indumenti, così da riuscire ad introdurli all'interno dell'istituto penitenziario (ove sono stati effettivamente rinvenuti dagli agenti di p.g.). Quanto all'occultamento della sostanza, come si evince dal verbale di perquisizione e contestuale sequestro, i due pacchetti – opportunamente sigillati con nastro adesivo – contenevano tre involucri avvolti, a loro volta, in pellicola trasparente impolverata di pepe macinato, al cui interno vi erano i diversi quantitativi di sostanza stupefacente (cfr. rilievi fotografici acquisiti in atti).

Orbene, le indicate modalità di occultamento dello stupefacente detenuto dall'imputata integrano, in tutta evidenza, un elemento evidentemente sintomatico della finalità illecita sottesa alla condotta detentiva di sostanze stupefacenti realizzata dallo stessa, come avvalorato dal vano tentativo da lei effettuato di respingere l'addebito, negando la proprietà della sostanza e sostenendo, persino, di non avere contezza del contenuto degli involucri rinvenuti.

Ulteriore elemento da valorizzare al fine di ritenere dimostrata la destinazione allo "spaccio" delle sostanze psicotrope detenute dalla SANTAMARINA deve poi essere



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

rinvenuto nella diversa tipologia delle stesse (cocaina e hashish) e nel rilevante dato quantitativo riscontrato. Sul punto, preme, infatti, evidenziare che il dato ponderale se, da un lato, isolatamente considerato non può, in linea di principio, essere sufficiente a dimostrare la finalità di spaccio, dall'altro, qualora lo stesso sia particolarmente significativo – come nel caso di specie, trattandosi di circa 93,7 e 72,1 grammi netti di hashish e di circa 19,4 grammi netti di cocaina –, tale circostanza consente di escludere l'uso esclusivamente personale se supportata da ulteriori elementi desumibili dalle modalità del fatto (quale quello in precedenza esaminato).

In altri termini, il significativo dato ponderale rilevato nel caso in esame, pari a circa 165,8 grammi netti complessivi di hashish e a circa 19,4 grammi netti di cocaina – dai quali erano orientativamente ricavabili, rispettivamente, circa 1.378 e 107 dosi medie droganti –, depone chiaramente nel senso della finalità di spaccio sottesa alla condotta detentiva in contestazione. Si tratta, a ben vedere, di un quantitativo di tale rilevanza da costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare inequivocabilmente che lo stupefacente detenuto dalla SANTAMARINA era destinato alla cessione a terzi, ovvero al nipote con il quale avrebbe avuto il colloquio.

Depongono, infine, in tal senso, anche le concrete modalità del rinvenimento, atteso che l'imputata è stata sorpresa nella disponibilità dello stupefacente (su di essa occultato), all'interno dell'istituto penitenziario, durante il momento dei colloqui con i detenuti, ove avrebbe incontrato suo nipote. È evidente, quindi, che la stessa avrebbe approfittato di tale momento proprio per consegnare lo stupefacente, che si era preoccupata di nascondere accuratamente sotto ai propri indumenti (così da riuscire ad introdurlo all'interno dell'istituto penitenziario), al nipote.

Orbene, le descritte modalità del fatto – e, in particolare, le indicate modalità di occultamento, la suddivisione dello stupefacente, la diversa tipologia dello stesso ed il rilevante quantitativo – sono evidentemente sintomatiche della finalità illecita sottesa alla detenzione ascritta alla SANTAMARINA e consentono di affermare che la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso era destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Ciò posto, preme ora soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto a riqualificare il reato ascritto in rubrica alla SANTAMARINA nella fattispecie di lieve entità di cui al comma



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

quinto dell'art. 73 del D.P.R. 309/90; alla luce di una valutazione globale della condotta detentiva contestata alla predetta si è, infatti, ritenuto di poter riconoscere alla stessa una non particolarmente significativa potenzialità lesiva.

Sul punto e al fine di chiarire quali sono i parametri valutativi che devono orientare il giudice, è opportuno richiamare quanto più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione; in particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che, *"in tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva"* (Cass. 29132/17).

Sulla scorta di tale orientamento, dunque, al fine di poter correttamente qualificare un fatto di detenzione come lieve o non lieve, è doveroso valutare complessivamente la condotta contestata in tutti i suoi aspetti specifici, senza che la gravità di uno di essi possa determinare un automatismo in tal senso.

Orbene, con riguardo al caso di specie, occorre evidenziare che il dato ponderale non risulta significativamente rilevante (essendo stato sequestrato alla SANTAMARINA un quantitativo pari a 93,7 e 72,1 grammi netti di hashish e pari a 19,3 grammi netti di cocaina) e, quindi, non depone, se isolatamente considerato, nel senso della particolarmente allarmante potenzialità offensiva della detenzione finalizzata allo spaccio ascritta alla predetta.

Si osservi, inoltre, che, dalle esaminate risultanze istruttorie, non sono emersi ulteriori elementi idonei a dimostrare che la SANTAMARINA era persona dedita allo spaccio di stupefacente su larga scala e inserita nei relativi circuiti criminali, trattandosi peraltro di soggetto gravato da precedenti molto risalenti nel tempo e per reati di natura diversa.

Con riguardo, poi, alle modalità dell'azione, è opportuno precisare che l'occultamento della sostanza costituisce prassi invalsa per qualsiasi tipo di condotta detentiva



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

finalizzata alla cessione a terzi e non è, quindi, elemento idoneo a dimostrare che la stessa avvenisse su larga scala.

Dunque, il dato ponderale, le modalità dell'azione e la mancanza di una organizzazione stabile, anche rudimentale, finalizzata allo spaccio consentono di affermare che la condotta detentiva contestata alla SANTAMARINA non costituisce manifestazione effettiva di un'ampia e comprovata capacità della stessa di diffondere in modo particolarmente rilevante, non episodico, né occasionale lo stupefacente.

In altri termini, sebbene vi siano – come in precedenza chiarito – molteplici elementi che consentano di affermare, inequivocabilmente, che l'imputata deteneva sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale, la condotta alla stessa ascritta presenta, a ben vedere, una non particolarmente elevata potenzialità offensiva del bene giuridico tutelato. Di conseguenza, alla SANTAMARINA può essere attribuita una condotta detentiva per uso non esclusivamente personale verosimilmente finalizzata ad uno spaccio non "su larga scala", che deve, di conseguenza, essere qualificata come di lieve entità. In senso contrario, si andrebbe, infatti, a svuotare di concreto significato la distinzione operata dal Legislatore, all'art. 73 D.P.R. 309/90, tra attività di detenzione finalizzata allo spaccio lieve (comma 5) e non lieve (commi 1 e 4), applicando un trattamento sanzionatorio unitario a condotte che presentano un diverso grado di offesa al bene giuridico tutelato, con le conseguenze che ne deriverebbero in ordine al principio di eguaglianza.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che le modalità di occultamento e le considerazioni in precedenza esposte in ordine, da un lato, alla inattendibilità della versione sostenuta dall'imputata e, dall'altro, alla evidente finalizzazione della condotta detentiva in contestazione ad un uso non esclusivamente personale, consentono di ritenere adeguatamente dimostrata anche la sussistenza dell'elemento psicologico, sub specie di dolo, sotteso al reato ascritto alla SANTAMARINA.

Pertanto, sulla scorta delle esaminate risultanze istruttorie e di tutto quanto sinora considerato, deve ritenersi provata – oltre ogni ragionevole dubbio – la penale responsabilità dell'imputata SANTAMARINA Adele in ordine al reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, così riqualficata, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la fattispecie di cui al capo di imputazione.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

Ciò posto, quanto al trattamento sanzionatorio da riservare all'imputata, si osservi che non emergono dagli atti elementi suscettibili di positiva valorizzazione al fine di riconoscerle le circostanze attenuanti generiche; la concessione di tali attenuanti deve, infatti, fondarsi su specifici e concreti elementi, fattuali o processuali, nel caso di specie del tutto mancanti, avendo peraltro la stessa negato l'addebito mosso nei suoi confronti.

Con riguardo alla concreta quantificazione della pena, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (nello specifico, della gravità sottesa alla concreta condotta ascritta all'imputata, che aveva tentato di introdurre sostanze stupefacenti all'interno di una Casa Circondariale), si ritiene equo individuare quella base in misura che si discosta dal minimo edittale della fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, ovvero in anni due mesi e sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; su tale pena deve poi praticarsi la riduzione connessa al rito scelto dalla difesa, in modo da pervenire alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Alla condanna consegue, *ex lege*, anche l'obbligo per l'imputata di pagare le spese processuali e di eventuale sofferta custodia giudiziale.

Da ultimo, in virtù della non allarmante personalità della SANTAMARINA, gravata da un unico, risalente e non specifico precedente penale, si ritiene di poter effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine all'eventualità che la stessa si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e di riconoscerle, quindi, il beneficio della sospensione condizionale della pena; tuttavia, avendo la SANTAMARINA già usufruito di tale istituto, la relativa concessione (nel presente giudizio) deve, ai sensi dell'art. 165 c.p., essere subordinata alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura della predetta, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Il riconoscimento di tale beneficio impone, ai sensi dell'art. 300, co. 3, c.p.p., di dichiarare cessata l'efficacia della misura cautelare cui la SANTAMARINA è attualmente sottoposta.

Si dispone la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, trattandosi di corpo di reato.



*Tribunale di Foggia  
Prima Sezione Penale*

Si dispone, infine, il dissequestro e la restituzione all'avente diritto degli ulteriori beni in sequestro, non risultando dimostrato né che i bonifici fossero collegati all'attività di spaccio, né lo stabile asservimento del telefono alla realizzazione del reato.

Il carico del ruolo giustifica un più ampio termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, che si indica in giorni novanta.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p.,

dichiara l'imputata SANTAMARINA Adele responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/90 – così riqualificata la fattispecie di cui al capo di imputazione – e, praticata la riduzione per il rito, la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre spese di giudizio e di eventuale sofferta custodia giudiziale.

Letti gli artt. 163 ss. c.p.,

riconosce all'imputata SANTAMARINA Adele il beneficio della sospensione condizionale solo con riguardo alla pena detentiva, subordinato alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura della predetta, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa.

Letto l'art. 300, co. 3, c.p.p.,

dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare cui l'imputata SANTAMARINA Adele è attualmente sottoposta.

Dispone la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto degli altri beni in sequestro se vincolati solo per questo procedimento.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Foggia, 21.10.25

Il giudice

dott. Pierluigi Minieri



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 14/01/2026 alle ore 18:16  
PIERLUIGI MINIERI